



STUDIO ASSOCIATO  
LORENZO E RICCARDO PERINETTO  
DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

Corso G. Matteotti, 44 – 10121 – Torino (TO) – ITALIA Tel. 0115155411 – Fax 0115624225  
segreteria@studioperinetti.it - www.studioperinetti.it

Torino, 21 aprile 2021

**Comunicazione n. 5/2021**

Gentile cliente,

nell'auspicio di fare cosa gradita, Le comunico che il Ministero della salute ha di recente fornito le indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia COVID-19. Di seguito si riassumono le casistiche riportate nella circolare n. 15127 del 12 aprile 2021.

- In caso di lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero il medico competente, ove nominato, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione, effettuerà una visita medica specifica al fine di verificare l'idoneità alla mansione, anche per valutare profili specifici di rischiosità, indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia;
- In caso di lavoratori positivi sintomatici e lavoratori positivi asintomatici, ai fini del reintegro questi dovranno inviare, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- In caso di lavoratori positivi a lungo termine (oltre 21 giorni), ai fini del reintegro gli stessi saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal Servizio Sanitario Nazionale. Il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato. Qualora il lavoratore non possa svolgere le proprie mansioni in modalità agile (smartworking), il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento e la negativizzazione dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.
- In caso di lavoratore asintomatico a contatto stretto con un caso positivo lo stesso, dopo una quarantena di 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, si dovrà sottoporre all'esecuzione del tampone molecolare o antigenico. Il referto di negatività del tampone sarà trasmesso al lavoratore dal Dipartimento di sanità pubblica o dal laboratorio che ha effettuato il test ed il lavoratore dovrà informare dell'esito negativo il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.

Si ricorda che il ns. Studio non si occupa di sicurezza sul lavoro, pertanto, in caso di dubbi o situazioni particolari, Le suggeriamo di rivolgersi al professionista che La segue per la sicurezza e al medico competente da Lei nominato.

Cordiali saluti.

STUDIO ASSOCIATO  
LORENZO E RICCARDO PERINETTO